



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

### **nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminata la relazione del Direttore generale della Provincia di Savona concernente l'attuazione, per l'esercizio 2020, delle misure correttive conseguenti alla deliberazione della Sezione n. 39/2016/PRSP;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile;

Visto il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative per l'esercizio delle funzioni di controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 fino alla data del 15 ottobre 2020;

Considerato che il suddetto termine è stato successivamente prorogato, con apposito DPCM 7 ottobre 2020, alla data del 31 gennaio 2021;

Visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 12/2021 che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, ha convocato in video conferenza l'odierna adunanza;

Udito il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

#### **Premesso in fatto**

Facendo seguito alla verifica amministrativo-contabile eseguita presso la Provincia di Savona dai Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF-RGS-SIFIP) dal 2 maggio al 25 giugno 2012, trasmessa alla scrivente Sezione regionale di controllo il 16 novembre 2012, avente ad oggetto gli esercizi finanziari 2006-2011 (e delle successive note n. 2234 del 13 gennaio 2015 e n. 68039 del 4 settembre 2015), con cui il predetto Ministero ha ritenuto conclusa la fase di propria competenza, rinviando ulteriori valutazioni ai competenti Uffici della Corte dei conti, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 39/2016/PRSP, aveva accertato:

- l'illegittima costituzione, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, limitatamente all'inserimento, in ogni esercizio, della somma di euro 89.701, stante la mancata attestazione, da parte del Servizio di controllo interno, della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, venutesi a formare a seguito di processi di riorganizzazione, nonché dell'accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità, prodromiche alla successiva assegnazione;

- l'illegitima costituzione, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, limitatamente all'inserimento, in ogni esercizio, della somma di euro 48.000 per *“nuove competenze attribuite alla Provincia dall'anno 2000”* e di euro 42.000 per *“la riorganizzazione in corso e la creazione del nuovo settore denominato Sviluppo economico”*, in assenza dell'attestazione, nel contratto integrativo decentrato, della sussistenza dei presupposti prescritti dal CCNL.

Sulla base dei ridetti accertamenti, la Sezione ha invitato la Provincia di Savona a intraprendere le azioni di ripiano delle somme illegittimamente corrisposte, osservando le modalità previste dall'art. 4, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 (recupero sui fondi per la contrattazione decentrata degli anni successivi ovvero eventuale utilizzazione dei risparmi da piani triennali di razionalizzazione della spesa), ricordando, a tal fine, le ulteriori facoltà concesse dall'art. 1, comma 226, della legge n. 208 del 2015, che consente agli enti locali di utilizzare, altresì, i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi dei precedenti commi 221 (rideterminazione delle posizioni dirigenziali) e 228 (rinuncia o differimento delle capacità assunzionali di personale).

Nello specifico, la Provincia di Savona è stata chiamata, nell'arco temporale 2017-2022, a recuperare, sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, la somma complessiva di euro 538.206 e, sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, la somma complessiva di euro 540.000.

Con la successiva deliberazione n. 79/2016, questa Sezione regionale, nel prendere atto delle misure pianificate dalla Provincia (delibera di Consiglio n. 50 del 14 giugno 2016), ha invitato a relazionare, nel mese di dicembre di ogni anno (a partire dal 2017 e fino al 2022), sugli effettivi recuperi intervenuti e sull'andamento di eventuali contenziosi, rammentando che il mancato rispetto di tali adempimenti può configurare ipotesi di responsabilità erariale in caso di mancato recupero delle somme illegittimamente affluite ai fondi in passato.

Il Direttore generale della Provincia, con nota n. 1024 del 13 gennaio 2021, ha inviato la suddetta relazione per l'esercizio 2020, facendo seguito a quelle già trasmesse per il 2019, 2018 e 2017 (per le quali la Sezione ha già adottato apposite pronunce, da ultimo con deliberazione n. 9/2020/PRSP).

Il magistrato istruttore ha, pertanto, chiesto al Presidente della Sezione di fissare adunanza in camera di consiglio al fine di valutare, collegialmente, l'avvenuto recupero, per le quote di competenza 2020, delle somme di cui è stato accertato l'afflusso illegittimo ai fondi per la contrattazione integrativa dalla citata deliberazione n. 39/2016. Il Presidente ha, pertanto, convocato il Collegio per la camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

### **Considerato in fatto e diritto**

I. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità

ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

II. Appare opportuno, nel caso specifico, ricordare come l'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, abbia introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l'arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2, oggetto dell'accertamento contenuto nelle citate deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016) e, dall'altro, a *“sanare”*, entro un arco temporale predeterminato, l'eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest'ultimo o con la stessa legge (comma 3).

Una disciplina simile è stata poi estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, comma 3-*quiquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017 (sistema normativo che, nella formulazione previgente, imponeva il recupero integrale delle risorse affluite in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa nella *“sessione negoziale successiva”*).

Per approfondimenti sulla normativa sopra indicata può farsi rinvio alle deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 39/2017/PAR, n. 64/2017/PAR e n. 82/2017/PRSP, nonché a quelle adottate dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia (deliberazioni n. 224/2015/PRSP, n. 307/2015/PRSP, n. 271/2015/PAR e n. 249/2017/PAR), per il Veneto (deliberazioni n. 289/2015/PAR e n. 256/2016/PAR) per la

Puglia (deliberazione n. 59/2016/PAR) per la Toscana (deliberazioni n. 98/2017/PAR e n. 165/2017/PAR).

### **La valutazione delle azioni di recupero attuate dalla Provincia di Savona**

III.I Le misure di recupero adottate sono state formalmente programmate con la delibera di Consiglio n. 50 del 14 giugno 2016.

Nel 2017 (primo anno del piano di rientro) la somma recuperata, direttamente sul fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente è stata pari a euro 132.769, di cui euro 92.225 utilizzando le economie dell'anno precedente ed euro 40.544 sul fondo di competenza 2017, per 1/11 del debito residuo complessivo (pari a euro 445.984, frutto della sottrazione, dall'importo iniziale di euro 538.206, della suddetta somma di euro 92.225, recuperata dalle economie di esercizi precedenti).

Con riferimento alla rateizzazione programmata, la relazione ricordava che il ripiano è stato esteso a undici annualità, facendo uso delle facoltà concesse, a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 75 del 2017 (già attribuite, ai soli enti locali, dall'art. 1, comma 15-*quater* del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017). Queste ultime due norme, non ancora emanate al momento del deposito delle deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016, hanno ampliato le possibilità di recupero delle risorse affluite illegittimamente in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, sia degli enti locali che delle altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 75 del 2017, novellando il testo dell'art. 40, comma 3-*quinqüies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha sostituito il sesto periodo della predetta disposizione con i seguenti: *"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione*

*che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”.*

A conferma dell'integrazione dei presupposti per l'applicabilità di quanto previsto dalla norma sopra esposta (già oggetto di analisi generale, da parte della scrivente Sezione, nella deliberazione n. 64/2017/PAR, ai cui contenuti può farsi rinvio), in particolare a dimostrazione delle misure di contenimento della spesa attuate dalla Provincia, la relazione 2017 ricordava la stipula di convenzioni con altri enti per il servizio di segreteria e per la condivisione dei sistemi informativi. Inoltre, per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, rimandava al piano approvato nel 2015 (in base all'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014), le cui azioni programmate sono state fatte proprie anche dalla successiva revisione straordinaria formalizzata nel 2017 (in aderenza all'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016), dalla cui attuazione sono stati incassati euro 1.935.862 a titolo di cessione delle partecipazioni nelle società “Aeroporto di Villanova d'Albenga spa”, “Autostrada Albenga-Garessio-Ceva spa” e “Banca Etica scpa”, nonché per la liquidazione di “Cengio Sviluppo scpa” (oltre ad aver eliminato la spesa relativa ai contributi che la Provincia versava per il piano industriale della società “Aeroporto di Villanova d'Albenga spa”, pari a euro 117.000 annui). La relazione ricorda, inoltre, la fusione per incorporazione della società ACTS spa in TPL Linea srl, con i conseguenti risparmi gestionali, a cui si aggiunge quello delle somme che erano versate dalla Provincia per il piano industriale di ACTS spa (euro 254.000 annui).

Per quanto concerne le azioni attuate nel successivo esercizio 2018, la relazione inviata a suo tempo confermava il recupero, direttamente a valere sul fondo annuo per la contrattazione, di euro 40.544 (pari a 1/11 del residuo debito), oltre ad euro 1.501, aventi titolo nelle risorse derivanti dalla riduzione, limitatamente al secondo semestre 2018, degli incarichi di posizione organizzativa (che, in sede di contrattazione decentrata, erano stati destinati al recupero del debito in esame), per un totale di euro 42.045.

La relazione inviata dall'Ente in relazione all'esercizio successivo confermava il recupero delle somme di competenza 2019, sempre direttamente sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, per l'importo di euro 40.544 (pari a 1/11 del debito).

Anche per il 2020 la somma recuperata, direttamente sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, è stata di euro 40.544 (pari a 1/11 del debito).

**III.II** Per il fondo per le risorse decentrate del personale dirigente, le somma da recuperare, a partire dal 2017, ammontavano a euro 540.000.

Anche in questo caso il ripiano è stato programmato in misura annua pari al 25 per cento del fondo, in applicazione del citato art. 11, comma 1, lett. f), e dell'articolo 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017, anche alla luce dell'esiguo numero di dirigenti in servizio, ridotto a sole 2 unità (mentre le mensilità lavorate dai dirigenti, i cui oneri hanno gravato sul fondo nelle annualità dal 2006 al 2011, erano state pari a 76,81, corrispondenti a 6,40 unità medie per anno). Nello specifico, per il 2017 la somma recuperata è stata pari a euro 41.967, mentre nel 2018 si è ridotta a euro 37.985 (pari al 25 per cento del fondo) e come tale mantenuta anche nel 2019 e nel 2020 (come da attestazione del Collegio dei revisori dei conti, allegata alla Relazione inviata dal Direttore generale).

Si riporta prospetto complessivo di sintesi dei recuperi effettuati fino al 2020.

	Personale dirigente	Personale non dirigente
<b>Totale da recuperare</b>	<b>540.000</b>	<b>538.206</b>
2017	41.967	132.769
2018	37.985	42.045
2019	37.985	40.544
2020	37.985	40.544
<b>Totale recuperato</b>	<b>155.922</b>	<b>255.902</b>
<b>Da recuperare</b>	<b>384.078</b>	<b>282.304</b>

**IV.** Questa Sezione nella deliberazione n. 9/2020/PRSP ha evidenziato come il percorso di recupero programmato dall'Amministrazione per il fondo dirigenti (conforme alla lettera della norma, sopra riportata) comporti, tuttavia, in prospettiva, il ripiano in un arco temporale superiore a quello (undici anni) adottato per i fondi del personale non dirigente. Pertanto, aveva ritenuto opportuna, da parte della Provincia, la valutazione di eventuali ulteriori, differenti, azioni di recupero, nell'ambito delle possibilità offerte dalla legge, anche

non riguardanti le risorse che affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa, al fine di rendere possibilmente omogenei i due percorsi temporali.

In proposito, nella Relazione sulle misure attuative 2020, la Provincia ha riferito che in sede di rendiconto saranno accantonate nel risultato vincolato euro 14.548,63 (disponibili per un ulteriore recupero finanziario), derivanti da somme incassate a titolo di diritti di segreteria e non impegnate. Inoltre, la medesima Relazione informa in ordine a ulteriori economie relative alle spese di personale, che, previa confluenza nel risultato vincolato 2020, potrebbero essere impiegate per accelerare il percorso temporale di ripiano.

La Relazione non precisa, tuttavia, la norma di legge che legittima l'impiego di tali economie ai fini del recupero delle risorse affluite in eccesso alla contrattazione integrativa negli anni pregressi (che devono essere comprese fra quelle previste dal legislatore nelle norme indicate nel paragrafo iniziale della presente deliberazione).

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base delle relazioni inviate dalla Provincia di Savona, in ottemperanza alle prescrizioni disposte nelle deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 39/2016 e n. 76/2016

#### **prende atto**

delle misure di recupero finanziario, attuate dalla Provincia di Savona, nel corso degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, delle risorse affluite in eccesso, in anni precedenti, ai fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e non dirigente

#### **riserva**

la verifica della successiva attuazione del programmato piano di recupero finanziario all'atto del ricevimento, da parte del Segretario generale *pro tempore*, delle prossime relazioni annuali, vistate dal Dirigente competente, nonché certificate dal Collegio dei revisori dei conti, la prima delle quali da inviare entro il 15 gennaio 2022.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Provincia di Savona e al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della Provincia.

Il magistrato relatore

Donato Centrone

Il Presidente

Fabio Viola

Depositato in segreteria il 9 febbraio 2021

Il funzionario preposto

(Antonella Sfettina)